

Codice A1814B

D.D. 13 maggio 2021, n. 1259

Demanio idrico fluviale. Concessione per rinnovo di utilizzo terreni demaniali di ha 137,6879 in area fluviale del fiume Po fra la confluenza del fiume Sesia e del torrente Rotaldo nei Comuni di Bozzole (AL), Frassineto Po (AL) e Valmacca (AL). Richiedente: Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s.



ATTO DD 1259/A1814B/2021

DEL 13/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Concessione per rinnovo di utilizzo terreni demaniali di ha 137,6879 in area fluviale del fiume Po fra la confluenza del fiume Sesia e del torrente Rotaldo nei Comuni di Bozzole (AL), Frassineto Po (AL) e Valmacca (AL). Richiedente: Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s.

Vista la domanda di concessione demaniale, presentata in data 15/02/2021 dalla Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s. con sede legale in via Lanzone n.4 – 20123 MILANO, c.f. (partita I.V.A.) n. 04880450152, per utilizzo terreni demaniali di ha 272,2961 in area fluviale del fiume Po fra la confluenza del fiume Sesia e del torrente Rotaldo nei Comuni di Bozzole (AL), Frassineto Po (AL) e Valmacca (AL), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Premesso che:

L'Azienda agricola Visconti Emanuele, oggi Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s., con D.D. n. 518 del 22/04/2002, registrata con rep. n. 638 del 16/05/2002, aveva ottenuto titolo all'occupazione demaniale delle suddette aree per un periodo di 19 anni, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del d.lgs. 152/99;

-il proponente ha presentato un piano di gestione, redatto dallo Studio ForTeA s.r.l. di Torino "programma di gestione dell'area fluviale del fiume Po fra le foci dei fiumi Sesia e Rotaldo volto alla ricostituzione e valorizzazione dell'ambiente fluviale tradizionale – prosecuzione per il periodo 2021-2040" che evidenzia il rispetto delle seguenti finalità: consolidamento della naturalità e del valore paesaggistico dell'agroecosistema, miglioramento della naturalità e della biodiversità dell'ambiente fluviale e la fruizione naturalistica;

-l'area in questione si riferisce ad una porzione significativa ed unitaria del demanio fluviale, interessando una superficie complessiva di ha 775,5590, di cui ha 272,2961 appartenenti al demanio

idrico fluviale e in provincia di Alessandria e ha 9,4411 in provincia di Pavia;

-dal prospetto riepilogativo, indicante la destinazione d'uso del suolo delle aree richieste e dalla loro rappresentazione cartografica, nonché dagli approfondimenti istruttori eseguiti in loco, si evince che dei 272,2961 ha, ben 134,6082 ha sono riconducibili a zone d'acqua e greto, pertanto le pertinenze oggetto di concessione equivalgono a 137,6879 ha;

-l'area interessata in territorio piemontese è integralmente inclusa nella Rete Natura 2000 ed area Parco (Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese); ai sensi della Tabella, di cui all'allegato A della l.r. 2004/12, che definisce i canoni da applicare alle concessioni del demanio idrico, "le concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (art. 115 del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale), solo nel caso in cui i terreni demaniali ricadano nell'ambito di aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art. 3, comma 4, lettera c, della l. 394/1991, sono esenti al pagamento del canone"; dal progetto di Gestione presentato si evince che le aree utilizzate sarebbero, in parte destinate ad esclusivo beneficio del concessionario e in parte destinate agli interventi di naturalizzazione, pertanto, alle porzioni di aree concesse ad esclusivo beneficio del richiedente (ha 20,1922), sarà applicato il canone di merito stabilito dalla tabella, per le porzioni destinate ad esclusivo fine di rinaturalizzazione (ha 117,4957), non sarà calcolato alcun canone;

-i terreni demaniali oggetto dell'istanza ricadono totalmente nella fascia A del PAI e nell'area allagabile per scenari di piena frequente del PGR e gran parte dell'area, in particolare la zona sud, ricade all'interno della fascia di mobilità, dove la Regione Piemonte interviene a tutelare e ripristinare le forme ed i processi morfologici tramite le misure individuate nel Programma Generale di Gestione dei Sedimenti (PGS) nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e nel Piano di Gestione del fiume PO (PdGPo).

-Preso atto della documentazione integrativa presentata con nota prot. n. 16351 del 1/04/2021, alla luce dei chiarimenti esposti in sede di incontro tecnico del 15/04/2021, in cui il proponente dimostra la compatibilità del proprio piano di gestione e le possibili sinergie rispetto all'assetto e alle tendenze morfologiche nonché alle proposte di intervento e misure individuate negli strumenti pianificatori sopra individuati.

-Vista l'acquisizione di questo Settore, con nota prot. n. 20925 del 03/05/2021, dell'informazione antimafia ai sensi degli artt. 83, comma 3 bis, e 91, comma 1 bis, del d.lgs n.159/2011.

Preso atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con nota prot. n. 18980 del 20/04/2021, ha espresso valutazione favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 32, comma 4, delle norme di attuazione del P.A.I..

-Visto il Nulla Osta idraulico PI-CAS-AL996 rilasciato con nota prot. n. 12439 del 05/05/2021 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Casale Monferrato.

-Vista la valutazione del Settore Difesa del Suolo che, con nota prot. n. 19557 del 23/04/2021, ritiene le attività del progetto di Gestione congruenti con le finalità e gli obiettivi della pianificazione di bacino vigente (PAI e PGRA).

-Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

-Considerate le particolarità e le caratteristiche dell'intervento, si ritiene di rilasciare la concessione per una durata di anni diciannove, in base a quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento e dalle indicazioni della nota interna di Direzione prot. n. 58111 del 23/11/2020.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte di € 150,00 per spese di istruttoria effettuato con bollettino PagoPA in data 30/04/2021.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di

deposito cauzionale pari a € 14.086,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2021 quantificato in € 7.043,00 sulla base tabella canoni vigente;

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone, ai sensi dell'art. 12 del regolamento, e alla costituzione del deposito cauzionale tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, così come previsto dall'art. 10, comma 7, del regolamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- visti gli artt. 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis del d.lgs n.159/2011 (decreto antimafia);
- Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la l.r. 12/2004, la l.r. 19/2018 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- Viste le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAD);
- Visto l'art. 115 del d.lgs 152/2006 (T.U. Ambiente);

determina

1. di concedere alla Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s. con sede legale in via Lanzone n.4 – 20123 MILANO, c.f. e partita I.V.A. n. 04880450152 il rinnovo dell'occupazione delle pertinenze idriche equivalente ad una superficie di 137,6879 ha, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. il richiedente dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PI-CAS-AL996 dell'AIPO - Ufficio Operativo di Casale Monferrato - prot. n. 12439 del 05/05/2021 e alle prescrizioni vincolanti espresse dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con nota prot. n. 18980 del 20/04/2021, qui sotto riportate:
 - è preservata la possibilità di realizzare gli interventi del Programma di Gestione dei Sedimenti del fiume Po, adottato con la Deliberazione n. 3 del 18 marzo 2008 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, la cui attuazione mediante la definizione dei Programmi operativi è delegata alle Regioni, in qualsiasi momento e con rinuncia di richiesta di risarcimento per eventuali danni da parte del titolare della concessione;
 - l'uso dell'area non dovrà ostacolare il deflusso naturale delle acque né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua, che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;
 - il concessionario dovrà conservare e rispettare le emergenze naturali, seminaturali o naturaliformi, eventualmente presenti nelle aree interessate, e garantire la protezione degli habitat esistenti, nel rispetto delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti (ZPS IT1180028 "Fiume Po – tratto vercellese-alessandrino", ZPS IT2080501 "Risaie della Lomellina" e ZSC IT1180027 "Confluenza Po-Sesia-Tanaro");

- il richiedente dovrà prevedere il contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoutriu japonica*, ecc.);
 - sarà cura del concessionario mantenere eventuali percorsi di accesso e consentire la libera fruizione delle pertinenze demaniali;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 7.043,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
 6. di dare atto che l'importo di € 150,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2021, quello di € 7.043,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo di € 14.086,00 per deposito cauzionale sarà costituito attraverso fidejussione bancaria o assicurativa, così come previsto dall'art. 10, comma 7, del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e ss.mm.ii.;
 7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
 8. di stabilire che la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini costituiscono causa di decadenza della concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Luisella Sasso - Giorgio Cacciabue

IL DIRIGENTE

(A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per rinnovo dell'utilizzo terreni demaniali di ha 137,6879 in area fluviale del fiume Po fra la confluenza del fiume Sesia e del torrente Rotaldo nei Comuni di Bozzole (AL), Frassineto Po e Valmacca (AL), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s. con sede in via Lanzone, 4 20123 MILANO - Partita IVA 05779661007 – nella persona del legale rappresentante dott.ssa _____, delegata alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per rinnovo dell'utilizzo terreni demaniali di ha 137,6879 in area fluviale del fiume Po fra la confluenza del fiume Sesia e del torrente Rotaldo nei Comuni di Bozzole (AL), Frassineto Po e Valmacca (AL). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nel Nulla Osta Idraulico PI-CAS-AL996 rilasciato dall'A.I.Po – Ufficio operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 12439 del 5/05/2021, nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po prot. n. 18980 del 20/04/2021 e nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti n. _____ del _____.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2040. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. In particolare, è preservata all'Amministrazione regionale la facoltà di realizzare gli interventi del Programma di Gestione dei Sedimenti del fiume Po adottato con deliberazione n. 3 del 18/03/2008 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, la cui attuazione mediante la definizione dei Programmi operativi, è delegata alle Regioni, in qualsiasi momento e con rinuncia di richiesta risarcimento da parte del concessionario.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 7.043,00 (settemilaquarantatre/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 14.086,00 (quattordicimilaottantasei/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società Agricola di Emanuele Visconti e Maria Consolata Visconti & C. s.a.s. in via Lanzone, 4 - 20123 MILANO . Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, _____ per l'Amministrazione concedente

Fi _____

dott.ss. _____

firmato digitalmente

firmato digitalmente